



**CITTA' DI VITTORIA**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
**DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**  
**Servizio Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data 24.03.2021

Atto n° 737

**Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 – Art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ <del>non si attesta</del> la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 01.02.2021	Il Dirigente f.to La Malfa
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. è imputata al VEDI ALLEGATO	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 24.03.2021	Il Dirigente f.to Basile

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

1. Il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. la costituzione del fondo per le risorse decentrate è una competenza di ordine gestionale e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a detti soggetti;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
4. le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

**RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, stabilmente restano acquisite al Fondo;

**RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

5. la disciplina specifica delle diverse voci stabili che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art.31 c.2 del CCNL del 22.01.2004 che determinano la misura dell'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (ART. 67 C.1 CCNL 22/05/2018), cioè l'importo base delle risorse stabili, le quali sono ulteriormente e stabilmente incrementate degli importi definiti dal comma 2 del medesimo articolo 67;
6. Le risorse stabili del fondo possono essere incrementate di anno in anno secondo quanto disciplinato al comma 3 dell'art. 67 citato;

**Visto** l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,, in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa*” e nel rispetto degli art. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della L. 15/2009;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n.16 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto “*Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2021 – parte economica*” recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2021, che individua, tra l'altro, le risorse variabili da inserire ai sensi dell’art. 67 c.5 lett. b) (ex art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999) per un importo pari ad €. 100.000,00, comprensivi di €. 53.237,55 finanziati con i proventi del Codice della Strada;

**Visto** l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

**Preso atto** che, il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

**Visto** l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , che in merito al trattamento accessorio dispone: (...) “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativo nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

**Rilevato** che a proposito del superiore limite, il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita) convertito in legge 58/2019, del 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020 dispone che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” e che tale assunto è confermato anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa del d.m. citato datata 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. l'11 settembre 2020;

**Visto** il parere della Ragioneria Generale dello Stato rilasciato con propria nota prot 179877/2020, in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 in conseguenza del possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

**Dato atto:**

che sulla scorta delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2018 che risulta pari a 413,72 unità (tenendo conto del riproporzionamento delle unità part-time secondo la percentuale di lavoro);

che è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2020, con le medesime modalità che risulta pari a 365,57 unità;

che è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente con una proiezione al 31/12/2021 che tiene conto tanto delle cessazioni quanto delle assunzioni programmate e risulta pari a 370,10 unità;

che conseguentemente il Comune di Vittoria non si trova nelle condizioni di potere adeguare in aumento il limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per l'anno 2020 e per l'anno 2021;

che per l'anno 2021, si propone il seguente confronto con il fondo per l'anno 2016, considerando anche l'importo del Fondo delle Posizioni Organizzative:

DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2021
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	€ 907.974,79	€ 907.974,79
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	€ 116.446,27	€ 116.446,27
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 59.261,34	€ 59.261,34
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 CCNL 2002-05- N. 1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	€ 18.140,59	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	€ 81.730,97	€ 85.389,82
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA</b>		
<b>CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI</b>	€ 94.924,81	€ 94.924,81
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	€ 1.088.629,15	
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017 COME CERTIFICATE DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (VERBALI 8/8/2017 E 31/10/2017) D.D. 2413 DEL 25/10/2017) comprensive del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</b>		€ 1.074.147,41
Incremento 0,20% monte salari anno 2001 art. 32 c.7 CCNL 22.01.2004 al netto di riduzioni		€ 14.933,74
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017 COME CERTIFICATE DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI nella determinazione n. 324/2019 di rideterminazione dei fondi 2017/2018, comprensive del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</b>		€ 1.089.081,15
<b>Incrementi parte fissa – CCNL 21/05/2018 art. 67 c.2:</b>		
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. a) – dal 31/12/2018 a valere 2019 - di un importo , su base annua , pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 – importo non soggetto al limite di cui all'art. 67 c. 7 – dichiarazione congiunta n. 5 -		€ 41.433,60
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. b) – di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – importo non soggetto al limite di cui all'art. 67 c. 7 – dichiarazione congiunta n. 5 -	€ 1.074,93	€ 15.019,85
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. b) –dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; (quote dal dal 2018 al 2021)		€ 30.737,07
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. d), e),f),g), h) – non ricorre la fattispecie per il comune di Vittoria		

<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2021 comprensive del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anno 2017 (€ 119.299,26) al fine del confronto con il corrispondente fondo anno 2016</b>		<b>€ 1.176.271,67</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) - CCNL 21/05/2018: art. 67 c. 3 lett. a)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) - CCNL 21/05/2018: art. 67 c. 3 lett. c)	€ 5.000,00	€ 0,00
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett. i) - di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett.b) - conseguimento obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o analoghi strumenti di programmazione, comprese le risorse di cui all'rt. 56-quater comma 1 lett. c) - utilizzo proventi codice della strada - (NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)-	€ 202.929,00	€ 100.000,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) - CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett. h)		€ 47.327,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) - CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett. f)	€ 4.500,00	€ 4.500,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) - CCNL 21/05/2018: art. 67 c. 3 lett. c)		€ 10.000,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) - CCNL 21/05/2018: art. 67 c. 3 lett. c)		
CCNL 21/05/2018: art. 67 c. 3 lett. d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett.b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione computandosi a tale fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.		€ 1.270,93
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE</b>		
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	<b>€ 212.429,00</b>	<b>€ 163.097,93</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - CCNL 21/05/2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 27.021,08	Da quantificare
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - CCNL 21/5/2018 art. 67 c.3 lett. e) - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)-		Da quantificare
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) - delibera Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, 6/SEZAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018	€ 37.792,89	€ 143.613,00
PROVENTI DA RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - (ART. 1 c. 1091 legge 145/2018)- CCNL 21/05/2018: art. 67 c. 3 lett. c) - in via previsionale previa verifica delle condizioni normative per la erogazione -		€ 10.128,50
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		€ 25.000,00
CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett. i) - finanziati dalla comunità europea - Direzione Servizi alla persona CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett. c)		€
COMPENSI ISTAT - CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 3 lett. c)	€ 1.000,00	€ 41.886,62
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	<b>€ 65.813,97</b>	<b>€ 220.628,12</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 278.242,97</b>	<b>€ 383.726,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.367.947,05</b>	<b>€ 1.559.997,72</b>
Totale voci escluse dal fondo dei dipendenti per la verifica del limite - a detrarre	€ 66.888,90	€ 277.081,57
Assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 e art. 90 del TUEL- a sommare	€ 17.975,44	0
Fondo lavoro straordinario (a sommare)	€ 196.556,09	€ 196.556,09
Da detrarre dal limite potenziale anno 2016 l'importo di € 18.141,00 non mantenibile a seguito indagine e successivi rilievi della RGS	€ 18.141,00	
<b>Limite art. 23 c. 2 D.LGS. 75/2017 anno corrente confrontato con il limite anno in corso</b>	<b>€ 1.497.448,68</b>	<b>€ 1.479.471,74</b>

**Viste**, per una migliore esposizione del rispetto dei limiti di legge da parte di questo Ente, le tabelle allegate al presente provvedimento ed in particolare: 1) la tabella – allegato 1 – redatta utilizzando il foglio di calcolo per la gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie Locali secondo lo schema pubblicato dall'ARAN in data 6 marzo 2013 e condiviso con l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) della Ragioneria Generale dello Stato, che confronta il fondo 2016 con il fondo 2021 – solo per il personale dipendente; 2) la tabella – allegato 2 – che riassume i dati sopra descritti e confronta il trattamento accessorio complessivo del personale dipendente secondo uno schema accreditato dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle indicazioni relative alla compilazione delle tabelle riguardanti il trattamento accessorio del conto annuale anno 2020, al fine di verificare che il trattamento accessorio complessivamente erogato dal comune di Vittoria nell'anno di riferimento non supera il corrispondente trattamento accessorio dell'anno 2016;

**Dato atto** che il Comune:

1. ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio ex art. 1 c.23 della L. 208/2015 e art. 1 c.446 della L. 232/16 come risulta dalla certificazione inviata dalla competente direzione Politiche Finanziarie ed Economiche con nota prot. 544/FPB;
2. nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 come risulta dal parere dell'organo di revisione sul rendiconto 2019 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2020;
3. nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 come risulta dal parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 77 DEL 19/12/2019;
4. la previsione di spesa del personale 2021 inserita nel bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale di aggiornamento al DUP n.92 del 22/12/2020 rispetta il tetto di spesa del personale di media 2011/2013, come risulta dal parere dell'organo di revisione;

**Rilevato** che l'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;

**Dato atto** che l'art. 68 c. 1 ultimo periodo consente di rendere disponibili per l'anno di riferimento, e quindi utilizzabili, eventuali risorse stabili residue non integralmente utilizzate in anni precedenti;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad €1.440.698,46 (escluso fondo posizioni organizzative) come da prospetto "Costituzione risorse decentrate finanziarie per il personale dipendente per l'anno 2021", - Allegato 3), allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Evidenziato** che i risparmi dello straordinario e le economie per l'anno 2020, dopo l'accertamento a consuntivo, incrementano la parte variabile del fondo 2021 e che pertanto l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2021, sarà incrementato di tale posta;

**Dato atto** che l'accertamento di cui al punto precedente è ancora in corso di definizione;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 per l'informazione di rito;

**Ricordato** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**Acquisito** il parere dei revisori dei Conti;

**Visti:**

- ✧ il TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- ✧ lo Statuto comunale;
- ✧ il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'OREL vigente in Sicilia

**Visti** gli artt. 107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

## **DETERMINA**

**1) Di dare atto che** le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

**2) Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, che risulta pari a complessivi €1.440.698,46 (escluso il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) come evidenziato nell'allegato 3;

**3) Di dare atto che:**

- l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in merito al trattamento accessorio dispone: (...) *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativo nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- a proposito del superiore limite, il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita) convertito in legge 58/2019, del 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020 dispone che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” e che tale assunto è confermato anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa del d.m. citato datata 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. l'11 settembre 2020;
- La Ragioneria Generale dello Stato ha rilasciato parere esplicitato nella propria nota prot. 179877/2020, in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 in conseguenza del possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;
- sulla scorta delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2018 che risulta pari a 413,72 unità (tenendo conto del riproporzionamento delle unità part-time secondo la percentuale di lavoro);
- è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2020, con le medesime modalità che risulta pari a 365,57 unità;
- è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente con una proiezione al 31/12/2021 che tiene conto tanto delle cessazioni quanto delle assunzioni programmate e risulta pari a 370,10 unità;
- conseguentemente il Comune di Vittoria non si trova nelle condizioni di potere adeguare in aumento il limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per l'anno 2020 e per l'anno 2021;
- che la determinazione del Fondo potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative o circolari interpretative;

**4) Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio afferenti la spesa del personale;

**5) Di dare atto** che con il presente provvedimento si procederà all'impegno delle somme riguardanti la parte stabile del fondo (allegato 4) ad eccezione delle somme sotto riportate, che costituiscono istituti contrattuali di natura fondamentale fissa e continuativa, corrisposti con le stesse modalità degli emolumenti mensili e che non sono oggetto di contrattazione:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€. 319.027,86
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> )	€. 197.200,50
Indennità educatrici ed insegnanti	€. 2.897,82
Indennità di €. 774,69 ex art.37 c.4 del CCNL 6.7.95 per cat. D3	€. 3.292,56

**6) Di dare atto** che gli impegni riguardanti la parte variabile del fondo saranno oggetto di costante monitoraggio al fine di verificarne la compatibilità con le norme di finanza pubblica;

**7) Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 ;

**8) Di dare atto che è stato acquisito** il parere del Collegio dei Revisori del Conti reso in data 24.02.2021 con verbale n.11;

**9) Di dare atto** che gli allegati 1-2-3-4 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**10) Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
f.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

IL DIRIGENTE  
f.to (dott. Giorgio La Malfa)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio

dal 30.03.2021 al 13.04.2021 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Messo

Il Segretario Generale

---

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 30.03.2021 al 13.04.2021 reg. n.                      e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE